

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3419/88 DELLA COMMISSIONE**

del 3 novembre 1988

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il quantitativo massimo di olio di girasole da immettere in consumo e da esportare in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti nel settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16,considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti nel settore dei grassi immessi in consumo in Spagna<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2937/88<sup>(4)</sup>, per ogni campagna di commercializzazione occorre fissare il quantitativo di olio di girasole da immettere in consumo in Spagna nonché il quantitativo di semi di girasole raccolti in Spagna ammesso a beneficiare dell'aiuto compensativo previsto all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86; che occorre stabilire tali quantitativi in base ai criteri definiti all'articolo 94 dell'atto di adesione;

considerando che ai fini di una buona gestione amministrativa, in particolare per quanto riguarda il rilascio dei documenti di esportazione, è opportuno differire le date a decorrere dalle quali le domande di documento di esportazione possono essere presentate all'organismo competente;

considerando che è stato già fissato il bilancio preventivo di approvvigionamento dell'olio di girasole per la campagna di commercializzazione 1988/1989;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel corso della campagna di commercializzazione 1988/1989:

- il quantitativo di olio di girasole destinato all'alimentazione umana da immettere in consumo in Spagna è pari a 300 000 t;
- il quantitativo di olio di girasole destinato all'alimentazione umana da importare in Spagna è pari a 0 t;
- il quantitativo di semi di girasole raccolti in Spagna, trasformato per la produzione di olio destinato all'esportazione, e ammesso a beneficiare dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 è fissato a 375 000 t.

*Articolo 2*

Le domande di documento di esportazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1183/86 possono essere presentate soltanto a decorrere dal settimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.<sup>(2)</sup> GU n. L 170 del 2. 7. 1988, pag. 47.<sup>(3)</sup> GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.<sup>(4)</sup> GU n. L 264 del 24. 9. 1988, pag. 44.